ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E VENDITA DEI GENERI DI MONOPOLIO

Art. 30

Appalto a trattativa privata delle rivendite ordinarie vacanti di particolare importanza

Salvo il disposto degli articoli 25 e 28, e' in facolta' dell'Amministrazione appaltare a trattativa privata, dietro pagamento di un congruo sopracanone annuo per la durata dell'appalto, le rivendite ordinarie vacanti che effettuino un prelevamento annuo di tabacchi non inferiore a lire 25 milioni e siano ubicate in vie o localita' che, a giudizio dell'Amministrazione, si rivelino di eccezionale utilita' per lo svolgimento del servizio.

Versione in vigore dal 28 gennaio 1958, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio
Estremi	Legge 22 dicembre 1957, n. 1293
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/organizzazione-dei-servizi-di-distribuzione-e-vendita-dei-generi-di/art-30-appalto-a-trattativa-privata-delle-rivendite-ordinarie-vacanti-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it